

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23 **del mese di** dicembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE "INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE. NEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DELLE PROVINCE, DEI PRINCIPI FISSATI NEL D.LGS. 21/4/2000, N. 181 E SS.MM, DEL D.P.R. 7/7/2000, N. 442 E SS.MM., DELLA L.R. 1/8/2005, N. 17 E S.M., E DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE DI CUI ALL'ACCORDO STATO/REGIONI DEL 5 DICEMBRE 2013".
MODIFICA ALLA DGR 810/2003 E SS.MM.

Cod.documento GPG/2013/2141

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/2141

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti :

- il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e ss.mm. recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, che demanda alle Regioni di stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali";
- la Legge Regionale 1° agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", modificata dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013, n. 99;
- le "Linee guida per una regolamentazione unitaria tra le Regioni e le Province autonome per l'attuazione dell'articolo 4, comma 33, lettera c) della Legge 28 giugno 2012, n. 92", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 novembre 2011;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province sul documento recante: "Linee guida per la

regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni” del 5 dicembre 2013, di seguito denominate “Linee guida”.

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 810 del 5 maggio 2003 “Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego delle Province dei principi fissati nel D.Lgs. del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 297/02 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n.442”;
- n. 901 del 10 maggio 2004 “Modifiche alla deliberazione n. 810 del 5/5/2013 ‘Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n.442’.”;
- n. 2081 del 12 dicembre 2005 “Conferimento alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della lista dei lavoratori di cui all’art. 6 della legge n. 223/1991”;
- n. 1988 del 14 dicembre 2009 “Definizioni delle prestazioni, standard e indicatori dei Servizi per l’impiego ai sensi dell’art. 34 della L.R. del 1° agosto 2005, n. 17.”;
- n. 187 del 14 febbraio 2011 “Adempimenti per comunicazioni relative a procedure di licenziamento collettivo ed iscrizione dei lavoratori alle liste di mobilità della Legge n. 223/1991”;
- n. 441 del 4 aprile 2011 “Modifiche ed integrazione all’allegato alla deliberazione di giunta regionale n. 901 del 10/05/2004 ‘indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego delle province dei principi fissati nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442’.”;
- n. 768 dell’11 giugno 2011 “Modifica al punto D.1 ‘Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione’ di cui all’Allegato 1 alla Deliberazione di G.R. n. 901 del 10 maggio 2004.”;

Viste le “Linee guida” del 5 dicembre 2013 sopra richiamate, con le quali “le Regioni e le Province autonome ritengono opportuno pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione, al fine di garantire sul territorio uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione e l’unitarietà della disciplina dello *status* sul piano nazionale”, attraverso “l’individuazione di criteri di regolazione comune in materia di gestione dello stato di disoccupazione, che possano efficacemente orientare e supportare l’attività delle Regioni nell’attuazione normativa e nella gestione amministrativa delle regole fissate dalla norma nazionale (D.lgs. 181/2000)”;

Ritenuto, al fine di recepire i criteri di cui alle "Linee guida" del 5 dicembre 2013 sopra richiamate, di procedere a talune modifiche ed integrazioni degli *Indirizzi operativi*, allegati e parte integrante della deliberazione del 5 maggio 2003, n. 810, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alle persone disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ai lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea, ai lavoratori in mobilità, nonché alla fase transitoria;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, di:

- modificare ed integrare gli allegati della propria deliberazione n. 810/2003 e ss.mm. sopra richiamata e di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - Allegato 1 - "Indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego delle Province dei principi fissati nel D.LGS. 21/4/2000, n. 181 e ss.mm, del D.P.R. 7/7/2000, n. 442 E ss.mm., della L.R. 1/8/2005, n. 17 e s.m, e delle Line-Guida regionali per la gestione dello stato di disoccupazione di cui all'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 5 dicembre 2013,
 - Allegato 2 - "Livelli essenziali delle prestazioni relativi alle attività di colloquio di orientamenti erogati con riferimento alle procedure introdotte dal D.lgs. n. 181/2000 e ss.mm. (art. 3, comma 1, lettera a)",
 - Allegato 3 - "Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 181/2000 e ss.mm.,

che pertanto sostituiscono integralmente gli allegati di cui alla deliberazione stessa;

- stabilire nel 1° gennaio 2014 il termine per l'entrata in vigore del presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Sentiti il Comitato di Coordinamento Interistituzionale e la Commissione Regionale Tripartita in data 18 dicembre 2013;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;
- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificato con deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)”;
- n. 1642 14/11/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;
- n. 221 del 27/02/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamata di:

1. modificare ed integrare gli allegati della propria deliberazione n. 810/2003 e ss.mm. sopra richiamata e di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - Allegato 1 - “Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego delle Province dei principi fissati nel D.LGS. 21/4/2000, n. 181 e ss.mm., del D.P.R. 7/7/2000, n. 442 E ss.mm., della L.R. 1/8/2005, n. 17 e s.m, e delle Line-Guida regionali per la gestione dello stato di disoccupazione di cui all’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 5 dicembre 2013,
 - Allegato 2 - “Livelli essenziali delle prestazioni relativi alle attività di colloquio di orientamenti erogati con riferimento alle procedure introdotte dal D.lgs. n. 181/2000 e ss.mm. (art. 3, comma 1, lettera a)”,
 - Allegato 3 - “Dichiarazione di immeditata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 181/2000 e ss.mm.,

che pertanto sostituiscono integralmente gli allegati di cui alla deliberazione stessa;

2. di fissare nel 1° gennaio 2014 il termine per l'entrata in vigore delle sopracitate modifiche ed integrazioni;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel portale tematico <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>

ALLEGATO 1

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ATTUAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DELLE PROVINCE DEI PRINCIPI FISSATI NEL D.LGS. 21/4/2000, n. 181 E SS.MM, DEL D.P.R. 7/7/2000, n. 442 E SS.MM., DELLA L.R. 1/8/2005, n. 17 E S.M., E DELLE LINEE-GUIDA REGIONALI PER LA GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE DI CUI ALL'ACCORDO TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 5 DICEMBRE 2013.

A. La riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Principi ispiratori del provvedimento regionale.

Il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59, ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di "politica attiva" del lavoro e di collocamento (inteso sia come collocamento "tradizionale", sia come avviamento a selezione, preselezione tra domanda e offerta di lavoro, iniziative d'incremento dell'occupazione), prevedendo l'ulteriore trasferimento dalle Regioni alle Province di numerose funzioni e compiti in materia. Il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il D.lgs. n. 181/2000, modificato nel tempo con il D.lgs. n. 297/2002, Legge 28 giugno 2012, n. 92 e D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 2013, n. 99.

La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha segnato un deciso mutamento nei rapporti tra Stato ed enti territoriali, incidendo anche sul sistema di relazioni tra questi e l'Unione europea.

La riforma costituzionale ha dilatato la funzione normativa delle Regioni sia in ordine alle materie di competenza, sia rispetto ai metodi della legislazione, invertendo in modo radicale il sistema di riparto delle competenze: la potestà legislativa dello Stato appare ora limitata alle materie espressamente elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione ed alla sola determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente indicate nell'articolo 117, comma 3, mentre la potestà legislativa regionale pare assumere carattere di generalità e residualità nelle (altre) materie non espressamente indicate.

Tra le materie attribuite alla competenza concorrente, quella della "*tutela e sicurezza del lavoro*" rappresenta una novità costituzionale molto rilevante, entro la quale comunque la Regione ritiene di poter ascrivere alla propria competenza concorrente la disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la definizione del D.lgs. n. 469/1997 e del D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche).

Ne emerge un assetto finalizzato anche alla semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro. L'intervento pubblico, d'altra parte, è oggi esclusivamente volto a favorire l'incontro tra domanda ed offerta (e non più a registrare la regolarità delle transazioni private) nel mercato del lavoro; inoltre a sostenere

chi, versando in condizioni di debolezza sociale ovvero sul mercato, necessita di specifiche ed adeguate misure di inserimento professionale.

Questi principi vengono sottolineati con chiarezza con il D.lgs. n. 297/2002, posto che quest'ultimo provvedimento ha abrogato esplicitamente la pregressa e stratificata normativa, portatrice di regole e funzioni diverse da quelle oggi sancite.

Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della riforma possono essere riassunte in sintesi come segue:

- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come "soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa";
- Integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate al miglioramento della occupabilità ed all'inserimento lavorativo;
- sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;
- semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori.

A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate.

In base al D.lgs. n. 297/2002 che integra il D.lgs. n. 181/2000, poi successivamente modificato dalla Legge 92/2012, le Regioni, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati a livello nazionale, devono definire:

1. revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento
2. criteri e modalità per le procedure del collocamento uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
3. indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica, della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
4. obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.

In base al disposto dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 442/2000 le Regioni debbono altresì stabilire "i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, *ivi* comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali".

Il sistema di intervento pubblico è ormai da tempo caratterizzato in termini spiccatamente decentrati, con una predominante responsabilità di Regioni e Province: la fondamentale riforma realizzata con il D.lgs. n. 469/1997 è stata seguita dalla ancora più significativa sottolineatura del ruolo di Regioni ed

Autonomie locali, quanto alla regolamentazione e gestione di "tutela e sicurezza del lavoro", nello stesso testo costituzionale.

L'ordinamento ha d'altra parte legittimato, accanto ai riformati servizi pubblici, la presenza di organismi privati autorizzati ed accreditati. L'importanza del ruolo degli enti privati viene notevolmente accresciuta, nei principi fondamentali contenuti nel testo della legge delega sul mercato del lavoro recentemente approvata; lo stesso D.lgs. n. 297/2002, nella definizione dei "servizi competenti" di cui all'art. 1, comma 2, lett. g), D.lgs. n. 181/2000, ne valorizza significativamente il rilievo, benché la riforma costituzionale assegni rilevanza alla regolamentazione e gestione regionale, pure a proposito delle attività dei privati nel mercato del lavoro.

La Regione Emilia-Romagna, a tale proposito con la Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17:

- sottolinea il ruolo centrale dei "servizi competenti" pubblici, nell'esercizio delle funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro;
- precisa che l'attività dei privati incidente sulla gestione di questo sistema si svolgerà nei casi nonché secondo le regole specificate in sede regionale, sulla base dei principi fondamentali statali;
- intende svolgere e promuovere analisi quantitative e qualitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione;

Si configura pertanto un sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta, sul cui governo assumono decisiva importanza gli indirizzi del sistema regionale; aperto inoltre alla collaborazione con gli enti privati di mediazione, per consentire e sviluppare la quale vengono introdotte specifiche norme di regolamentazione regionali.

I punti decisivi e qualificanti della riforma dei servizi pubblici per l'impiego consistono pertanto:

1. nell'abbandono dell'approccio prevalentemente volto al controllo formale di regolarità dei procedimenti;
2. nella fornitura di servizi utili a prestatori e datori di lavoro, al fine di rafforzare le possibilità di inserimento occupazionale dei primi così come la ricerca di personale idoneo dei secondi.

Il presente provvedimento definisce e regola in dettaglio elementi ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico. Ci si sofferma in particolare su:

- elenco anagrafico;
- scheda professionale;
- stato di disoccupazione;
- obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego;

- avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni;
- discipline speciali;
- fase transitoria.

B. L'elenco anagrafico.

L'entrata in vigore del D.lgs n. 297/2002 ha determinato la soppressione delle liste ordinarie e speciali di collocamento, ad eccezione di quelle dello spettacolo, poi abrogate a decorrere dal 24 giugno 2008 dall'art. 39 della Legge 133/2008, di mobilità di cui all'art. 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

I lavoratori già iscritti, al 30 gennaio 2003, nelle liste di collocamento ordinario e/o al D.lgs n.181/2000 devono ritenersi inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, come previsto dal D.P.R. n. 442/2000, art. 8 (e definito più in dettaglio con il Decreto del Ministero del lavoro del 30 maggio 2001).

L'elenco anagrafico non costituisce una graduatoria e vi si possono iscrivere tutti coloro che sono interessati ad avvalersi del servizio, occupati compresi.

Vengono inserite nell'elenco anagrafico le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego. L'elenco è inoltre integrato ed aggiornato d'ufficio nei casi precisati al punto B.1.

Le persone inserite nell'elenco anagrafico vengono classificate secondo le disposizioni degli allegati al D.M. del 30 ottobre 2007. La Regione, in accordo con le Province, può individuare ulteriori classificazioni delle persone inserite.

B.1. Modalità di gestione dell'elenco anagrafico.

La gestione della scheda anagrafica avviene attraverso il Sistema Informativo Lavoro di cui all'art. 38 delle L.R. 17/2005, nel rispetto degli standard nazionali di cui al Decreto Interministeriale del 30/10/2007, e successive modifiche ed integrazioni. In tale Sistema informativo, ad integrazione di quanto previsto a livello nazionale, gli iscritti nell'elenco anagrafico in possesso dello "stato di disoccupazione" secondo quanto previsto nei paragrafi successivi, vengono così classificati in base alla loro condizione occupazionale:

- a) "disoccupati" coloro che, dopo aver cessato un rapporto di lavoro subordinato o un'attività di lavoro autonomo, siano privi di occupazione;
- b) "precari" i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata, da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;

- c) “inoccupati” coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano privi di lavoro;
- d) “disoccupati in attività senza contratto” coloro che siano impegnati in tirocini, in attività socialmente utili, in contratti occasionali di tipo accessorio ovvero in altra attività che non comportano l’instaurazione di rapporto di lavoro;
- e) “sospesi” i disoccupati o gli inoccupati di cui alle lettere a) e d) che stanno svolgendo una attività lavorativa che comporta la sospensione dello stato di disoccupazione, come successivamente definita.

Ai fini di adeguamenti normativi regionali o nazionali futuri possono essere inserite ulteriori classificazioni.

I dati relativi a ciascuna persona inserita nell'elenco anagrafico sono da essa dichiarati ai Centri per l'impiego, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta di inserimento.

Sono pure inseriti d’ufficio nell'elenco anagrafico i lavoratori per i quali il Centro per l’impiego riceve una delle seguenti comunicazioni:

- comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- informazioni relative all’assolvimento dell’obbligo formativo nell’ambito del sistema di istruzione, ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- comunicazione degli istituti previdenziali e degli organi ispettivi in materia di lavoro.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico spettano al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona inserita. Per domicilio si intende quanto previsto dagli artt. 43 e 47 del codice civile. Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l’impiego del rispettivo territorio.

Ai fini ed effetti dell'inserimento nell'elenco anagrafico il domicilio deve essere uno e uno solo.

In caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata deve presentarsi al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; questo richiederà al Centro per l’impiego di provenienza il trasferimento dei dati posseduti ed una presa d’atto dell’avvenuto trasferimento. La presa d’atto, da parte del Centro per l’impiego di provenienza, costituisce il provvedimento che concretizza l’effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati. Qualora la presa d’atto non pervenga entro 30 giorni dalla richiesta si considerano, comunque, acquisiti i dati forniti dal lavoratore.

Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sarà cura del Centro per l’impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in ordine all’elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d’ufficio si farà riferimento alle risultanze documentali.

Ogni comunicazione del Centro per l'impiego al lavoratore è effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico; sarà cura del lavoratore comunicare al Centro per l'impiego ogni variazione del medesimo.

Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione, per effetto di specifica normativa, concernente persona domiciliata in territorio di competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al Centro per l'impiego competente.

Le persone restano inserite nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determini la cancellazione:

- richiesta da parte della persona inserita;
- raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
- decesso del lavoratore;
- scadenza del permesso di soggiorno o, comunque, se di durata superiore, decorrenza di un periodo pari a dodici mesi successivi alla perdita del lavoro, fatto salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, o comunque per un periodo pari a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di immigrazione.

La persona così cancellata dall'elenco anagrafico resta tuttavia inserita nell'archivio informatico.

C. La scheda professionale.

L'articolo 5 del D.P.R. n. 442/2000 provvede ad istituire la scheda professionale; in materia è in seguito intervenuto il Decreto del Ministero del lavoro del 30 ottobre 2007.

Nella scheda professionale sono inseriti, oltre ai dati dell'elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali, nonché alle disponibilità della persona. Il sistema di codifica concernente le informazioni relative alla professionalità della persona, così come le qualifiche professionali, vengono definiti secondo disposizioni dell'allegato al Decreto del Ministero del lavoro del 30 ottobre 2007.

La scheda professionale viene compilata dai Centri per l'impiego e rilasciata alle persone inserite nell'elenco anagrafico che ne facciano richiesta, senza alcun onere per queste ultime.

Le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati della scheda professionale spettano al Centro per l'impiego nel cui elenco anagrafico la persona è inserita.

Le Province sono titolari del trattamento dei dati personali curato dai Centri per l'impiego.

Il Centro per l'impiego acquisisce, anche gradualmente, le informazioni da inserire nella scheda professionale attraverso:

- dichiarazioni fornite dal lavoratore;
- comunicazioni provenienti da altri Centri per l'impiego;
- ogni altra fonte che attesti lo svolgimento di esperienze formative o professionali;
- informazioni assunte d'iniziativa dei Centri per l'Impiego;
- recupero di dati ed informazioni disponibili negli archivi informativi dei Centri per l'impiego.

C.1. Accesso ai dati.

L'accesso ai dati dell'elenco anagrafico e della scheda professionale avviene nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e regionale in materia.

Tutti i soggetti pubblici e privati, legittimati all'inserimento ed aggiornamento dei dati, sono tenuti a farne uso in esclusiva connessione ad esigenze e finalità di promozione delle opportunità professionali della persona inserita nell'elenco anagrafico; nel rispetto inoltre della sua dignità e riservatezza.

L'inserimento e l'aggiornamento dei dati è consentito al Centro per l'impiego ed ai Servizi pubblici per l'impiego, oltretutto, nei casi stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi eventuali datori di lavoro.

Ai fini della propria disponibilità al lavoro e nell'ambito del colloquio con il servizio competente, la persona inserita nell'elenco anagrafico deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale o europeo) consente la pubblicizzazione attraverso canali diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal servizio competente. Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.

D. Lo stato di disoccupazione.

Il testo del D.lgs. n. 181/2000 è stato su questa materia quasi integralmente modificato dal D.lgs. n. 297/2002. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 181/2000 modificato, lo "stato di disoccupazione" è dato dalla "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti". Tale definizione, per esplicita previsione di legge, opera nell'ordinamento nazionale "ad ogni effetto". Si vedano peraltro l'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione e l'art. 2, comma 5, sempre del D.lgs. n. 181/2000: Nei rapporti con la pubblica amministrazione lo stato di disoccupazione può essere dichiarato all'atto della presentazione dell'istanza (cioè autocertificazione).

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità fino al giorno della sua chiusura, detratti eventuali periodi di sospensione, e si compone di un elemento oggettivo (lo stato di privo di lavoro),

di un elemento soggettivo (la immediata disponibilità) e di un elemento esterno (il rapporto con i Servizi competenti, così come definito dal D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche).

La durata dello "stato di disoccupazione", una volta acquisito, si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Considerato che le analisi sul mercato del lavoro della nostra regione evidenziano che le tensioni maggiori si rilevano sul lato della domanda di lavoro, piuttosto che su quello dell'offerta, occorre avere una particolare attenzione a tutte le condizioni di non occupazione già oggetto di percorsi negoziali, come, ad esempio, quelle riguardanti i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, i lavoratori di settori interessati da fenomeni di stagionalità (turismo, terme, agricoltura, ecc.), i lavoratori con rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato.

Per quello che riguarda i lavoratori sospesi per contrazioni temporanee dell'attività, il rapporto che questi instaureranno con i Centri per l'Impiego non può prescindere dalla peculiarità della loro provenienza, regolata peraltro anche dalla contrattazione collettiva. Pertanto una particolare attenzione dovrà essere posta, a partire dal colloquio iniziale, allo specifico percorso professionale ed al probabile rientro in azienda di tali lavoratori.

Per quello che riguarda i lavoratori con contratti di stagionalità lunghi, si affida principalmente al patto tra il servizio competente ed il lavoratore il compito di definire le misure concordate, adeguate alla posizione ed alle aspettative del lavoratore.

La Regione monitorerà gli elementi quantitativi e qualitativi riconducibili alle fattispecie predette.

La Regione opererà, invece, per individuare e monitorare, per le evidenti implicazioni, le categorie di persone che richiedono il riconoscimento dello stato di disoccupazione a fini diversi da quelli occupazionali attinenti alla possibilità di beneficiare di particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale e ad affrontare, anche con le Pubbliche Amministrazioni interessate, le singole casistiche, al fine di una applicazione coerente della normativa, di una salvaguardia dei diritti definiti per legge e della necessità di restringere e semplificare i compiti certificativi dei Centri per l'impiego.

D.1. Riconoscimento e conservazione dello stato di disoccupazione.

Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce con la presentazione della Dichiarazione che attesti l'Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) che può essere richiesta dall'interessato recandosi presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, oppure utilizzando la modalità on-line del portale della Regione Emilia-Romagna "Lavoro per te". Tale stato può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 8/12/2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa". A tal riguardo, si richiama la disposizione introdotta in materia dall'art. 15 della legge 183/2011, che prevede che le certificazioni rilasciate

dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. Tale previsione si applica anche alla "certificazione dello stato di disoccupazione", che potrà essere richiesta e rilasciata solo nei rapporti tra privati.

Per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, come previsto dal D.P.R. n.445/2000".

L'art. 4 comma 38 della legge 92/2012 prevede inoltre che nel caso di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpl, la dichiarazione di immediata disponibilità **possa** essere resa dall'interessato direttamente all'INPS, che dovrà provvedere a trasmetterla al servizio competente, mediante i servizi di cooperazione applicativa.

Le Province individuano peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello "stato di disoccupazione", per quanto concerne le persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazione della mobilità personale.

Per "servizi competenti" di cui al D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche, relativamente alla verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, s'intendono esclusivamente i servizi competenti a norma di legge allo svolgimento della funzione amministrativa dell'attestazione dello stato di disoccupazione.

Il riconoscimento e la conservazione dello stato di disoccupazione sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa, di natura subordinata, autonoma o parasubordinata, da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso. Tale soluzione consente alla persona che lavora a tempo parziale o con contratti brevissimi, sia di tipo subordinato che parasubordinato o autonomo, la cui prospettiva di reddito sia inferiore alla soglia esente, di rendere la dichiarazione di disponibilità, acquisendo lo stato di disoccupazione.

In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la conservazione dello stato di disoccupazione o la sospensione di cui al punto D.2.1 avviene attraverso l'informazione sul compenso da lavoro contenuta nelle comunicazioni obbligatorie telematiche del rapporto di lavoro.

Lo stato di disoccupazione viene altresì conservato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato per non superamento del periodo di prova.

E' consentito avere uno ed un solo domicilio ai fini ed effetti della resa della dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e questo deve essere identico a quello rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco anagrafico.

La dichiarazione di immediata disponibilità non può essere limitata ad alcune tipologie di lavoro o settori produttivi, né sotto altro profilo condizionata, fatto salvo che l'offerta di lavoro congrua è definita al punto D.2.4.

I servizi competenti così come definito dal D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche, conformandosi almeno agli *standards* individuati all'allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera concordano con la persona in stato di disoccupazione, oltre che eventuali percorsi di autopromozione, l'adesione ad una serie di interventi e misure di politica attiva (ad esempio: formazione professionale, tirocini, preselezione), sulla base del cui rispetto viene effettuata la verifica di permanenza dello stato di disoccupazione ed eventualmente disposta la perdita dello stato di disoccupazione di cui al successivo punto D.2. Vale anche in questo caso la norma di cui all'ultimo capoverso del punto D.2.4.

Le preferenze ed opzioni manifestate dal disoccupato vanno considerate ai fini della precisazione di una congrua offerta di lavoro e della individuazione delle misure concordate con il Servizio.

Fatte salve le condizioni generali valide per tutti i disoccupati, la dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro può essere resa anche dai disoccupati che hanno svolto lavori agricoli a tempo determinato, soggetti ad uno speciale regime previdenziale, solo nell'eventualità che intendano stabilizzare o migliorare la propria posizione lavorativa, o cambiare settore lavorativo.

A seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 11 della Legge 23 aprile 1949, n. 264, si ritiene che anche il personale avente funzioni direttive (dirigenti) debba rendere la dichiarazione di immediata disponibilità, ai fini dell'acquisizione dello stato di disoccupazione.

D.2. Sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche, le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione; la norma individua altresì i "principi" sulla cui base tale accertamento deve essere realizzato.

La perdita dello stato di disoccupazione, di cui ai punti D.2.3. e D.2.4., è disposta dalla Provincia, con atto motivato, in coerenza con le procedure individuate nei seguenti punti D. E' possibile per l'utente richiedere alla Provincia un riesame dell'atto entro dieci giorni. Nelle more del termine per la suddetta richiesta, e comunque fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto resta sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale.

D.2.1. Sospensione dello stato di disoccupazione.

La sospensione dello stato di disoccupazione interviene in caso di accettazione di una offerta di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro e comprensivo di eventuali proroghe.

Al fine del calcolo della sospensione di anzianità dello stato di disoccupazione, i rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno solare si considerano

singolarmente, senza quindi cumulare la loro durata, mentre si cumula il reddito.

Da ciò consegue che ogni rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, con reddito inferiore a quello indicato nel successivo paragrafo D.2.2., determina la conservazione dello stato di disoccupazione, mentre lo stato di disoccupazione è sospeso a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro nel caso in cui il cui reddito di tale rapporto, sommato ai precedenti eventuali nell'anno solare, determini il superamento dei limiti sopra indicati.

Per uniformare il criterio di computo del periodo di sospensione con gli orientamenti dell'INPS (Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012), circa la percezione dell'ASpl, di cui all'art. 2, comma 15 della legge 92/2012 e s.m., per il calcolo del periodo di sospensione si computano i giorni di calendario. L'anzianità riprende a decorrere, una volta cessato il rapporto.

Nel caso invece di rapporto di lavoro che si svolge in un arco temporale che incede su due diversi anni solari si possono verificare i seguenti casi:

- a) superamento del limite di reddito solo nel primo anno,
- b) superamento del limite di reddito solo nel secondo anno,
- c) superamento del limite di reddito in entrambi gli anni;
- d) non superamento del limite di redditi in alcuno dei due anni.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) la sospensione di anzianità si applica solo per il periodo di rapporto inerente l'anno o gli anni in cui avviene il superamento del limite di reddito. Nel caso di cui alla lettera d) si conserva lo stato di disoccupazione in entrambi gli anni di riferimento.

D.2.2. Acquisizione e conservazione dello stato di disoccupazione.

Acquista e conserva lo stato di disoccupazione, a norma dell'articolo 4 del D.lgs. n. 181/2000, chi svolge un'attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata, da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizioni, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso. I limiti di reddito, sono definiti sulla base della normativa annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. L'art. 1, comma 6 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato da ultimo tali limiti prevedendo un tetto fino a 8000,00 euro per il reddito da lavoro subordinato e assimilato e di 4.800,00 per il reddito da lavoro autonomo, fatti salvi i successivi adeguamenti ISTAT;

L'anno di riferimento è quello **solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

Il vincolo del reddito non trova applicazione per quanto concerne il reddito percepito da persone impegnate in attività di lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, nonché, più in generale, quanto al reddito eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non costituiscono rapporto di lavoro, come per esempio i tirocini o le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70 del D.lgs. 276/2003 e successive modifiche.

L'art. 2, comma 4 del D.lgs. 181/2000 e successive modifiche prevede l'obbligo a carico dei Servizi competenti di verificare l'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione. A tal riguardo, la norma stabilisce che questa verifica avvenga sia attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie, di cui al successivo punto E., da parte dei datori di lavoro, sia in relazione al rispetto delle misure di attivazione concordate con il soggetto disoccupato nell'ambito del patto di servizio o analogo strumento. Tale ultima previsione appare, peraltro, strettamente collegata con quanto statuito nell'art. 3 del medesimo decreto legislativo in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'offerta di misure di politica attiva, da assicurare alle diverse categorie di utenti dei servizi per il lavoro.

Nel caso in cui la comunicazione obbligatoria di cui sopra non precisi il compenso, i Servizi per l'impiego presumono sia sospeso o perduto lo stato di disoccupazione. Quindi, ai fini della gestione della conservazione dello stato di disoccupazione senza soluzione di continuità, il lavoratore interessato dovrà presentare apposita istanza al Servizio competente nelle seguenti ipotesi:

1. Nel caso di risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla risoluzione del rapporto di lavoro,
2. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento degli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti stessi,
3. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per la sospensione dello stato di disoccupazione (durata effettiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato pari o inferiore a sei mesi), qualora l'istanza venga presentata oltre il termine previsto di 15 giorni dall'inizio del rapporto stesso, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della stessa; ne consegue che il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza sospende lo stato di disoccupazione.

All'atto della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, la persona interessata deve dichiarare, altresì, di non percepire, redditi da lavoro superiori a quelli sopra indicati e di essere stato informato/a che, in base alla normativa sopra citata, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quello previsto nei paragrafi precedenti e, pertanto, di impegnarsi a comunicare al Centro per l'impiego competente il superamento di tale limite di reddito, in particolare quelli derivanti da attività di lavoro autonomo, per l'anno in corso e per gli anni futuri.

Al fine di alleviare il carico amministrativo gravante sugli operatori dei servizi per il lavoro, e concentrare l'impegno dell'offerta di servizi di politica attiva a beneficio di soggetti effettivamente coinvolti nell'attuazione del percorso concordato nel patto di servizio o piano di azione individuale, è necessario effettuare una costante attività aggiornamento delle banche dati dei disoccupati.

A tal fine verrà effettuata una verifica periodica dei soggetti che, pur avendo rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità, effettivamente non hanno in corso con i Servizi competenti alcuna iniziativa di attivazione. Per raggiungere questo risultato, i Servizi competenti, individuano una modalità di periodica di conferma della dichiarazione di immediata disponibilità, dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento. Tale regola va inserita nel patto di servizio, prevedendo in caso di inattività la chiusura “automatica” del patto stesso e la decadenza dalla dichiarazione di immediata disponibilità, con l’onere da parte dell’interessato di un suo rinnovo al Centro per l’Impiego competente.

D.2.3. Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per l'impiego.

La persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l’impiego, quando convocata nell’ambito delle misure di politica attiva concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 3 del D.lgs. 181/2000 e successive modifiche.

Il disoccupato, ove abbia motivata difficoltà a rispondere alla convocazione nella giornata ed all’orario prefissati, può proporre, purché non oltre il giorno stabilito, ai Centri per l’impiego altra data o diverso orario di appuntamento. I Centri per l’impiego accolgono la proposta del disoccupato, se compatibile con le proprie esigenze di organizzazione dell’attività.

La mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, richiamo alle armi, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla legge, nonché in altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Ulteriori casi di mancata presentazione alla convocazione possono essere considerati frutto di giustificato motivo sulla base di indicazioni operative delle Province.

Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione anche in caso sia opposto da madre o padre disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.

Le ipotesi che costituiscono giustificato motivo di mancata presentazione alla convocazione devono essere tempestivamente ed adeguatamente motivate e/o documentate.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché non risponde senza giustificato motivo a convocazione, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l’impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di due mesi.

D.2.4. Rifiuto di congrua offerta di lavoro.

In merito alla perdita dello stato di disoccupazione l’art. 4 del D.lgs. 181/2000 e ss.mm., individua, oltre che la fattispecie disciplinata al precedente punto D.2.3

“Mancata presentazione alla convocazione dei Servizi per l'impiego”,
anche la seguente:

Rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, ovvero di somministrazione di lavoro.

La nozione di "congrua offerta di lavoro" viene distinta, a seconda del fatto che si riferisca a persone:

- percettori di strumenti di sostegno al reddito,
- soggetti inoccupati/disoccupati senza alcuna indennità.

Rispetto ai soggetti percettori di prestazioni di sostegno del reddito, deve ritenersi congrua l'offerta che rientra nei parametri di legge contenuti nell'art. 4, commi 41 e 42 della Legge 92/2012, che si elencano di seguito:

1. rifiuto alla partecipazione senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e ss.mm, o non vi partecipi regolarmente;
2. rifiuto di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

Rispetto ai soggetti **non** percettori di strumento di sostegno del reddito, deve ritenersi congrua l'offerta che ha invece i seguenti requisiti:

1. corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio;
2. rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oppure determinato ovvero di somministrazione di durata superiore a 6 mesi;
3. sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Con riferimento al requisito professionale di cui al punto 1. si individua nei 6 mesi successivi la sottoscrizione del primo patto di servizio, il termine entro il quale ritenere operativo il criterio; successivamente, al fine di privilegiare l'effettiva occupabilità del soggetto, si considera congrua anche un' offerta da parte dei servizi competenti che prescindano da tale criterio.

Il rifiuto non comporta la perdita dello stato di disoccupazione anche in caso sia opposto da madre o padre disoccupato, nel primo anno di vita del figlio/della figlia.

La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché senza giustificato motivo rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, anche dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di quattro mesi.

E. Gli obblighi di comunicazione ai Servizi pubblici per l'impiego ricadenti su chi impiega prestatori ovvero ospita tirocinanti e figure a questi assimilate.

Tutti i datori di lavoro, compresi gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad inviare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 9-bis del D.L. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996 e dall'art. 4.bis del D.lgs. 181/2000, come modificati dalla Legge 296/2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

Le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro nelle sedi operative in Emilia-Romagna devono essere inviate con la modalità telematica attraverso il sistema SARE o attraverso il servizio informatico di altre Regioni presso cui sono state accentrate tutte le comunicazioni obbligatorie secondo le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro con propri provvedimenti.

F. L'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione.

L'art. 8, D.lgs. n. 297/2002, mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità". La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, alternativa alle "procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35, D.lgs. n. 165/2001 e dalla esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 442/2000.

Gli indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte dei Centri per l'impiego, delle procedure per avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono i seguenti:

1. Le Pubbliche Amministrazioni possono formulare richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con il Centro per l'impiego competente, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione stessa, nel rispetto delle regole seguenti.
2. Possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni tutti i cittadini privi di occupazione. Possono essere avviate a selezione, quanto ad occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche cittadini occupati. Per cittadini privi di occupazione si intendono coloro che non hanno in essere alcun rapporto di lavoro ovvero svolgono un'attività di lavoro subordinato (nonché prestazioni di lavoro autonomo od associato assimilate al lavoro dipendente) ovvero lavoro autonomo, da cui derivi un reddito annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore agli importi rispettivamente definiti in sede nazionale, come specificato al precedente punto D.2.2.

3. I Centri per l'impiego predispongono pubblico avviso, dando preventiva e adeguata informazione dell'occasione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni richiedenti, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avviamento. **Tale termine si riduce a 8 giorni qualora l'occasione di lavoro riguardi un'assunzione a tempo determinato.**
4. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego.
5. Le persone da avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni sono individuate sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro prese in considerazione nell'avviso di cui al precedente numero 3.
6. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri:
 - 6.1. la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore;
 - 6.2. ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito un punteggio di 100 punti;
 - 6.3. al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del lavoratore presentarsi al Centro per l'impiego con il dato ISEE **più recente in corso di validità** (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (un dato ISEE pari a 13.700 euro corrisponde quindi a 14 punti).
 - 6.4. si sottraggono 25 punti alla persona che non presenti il dato ISEE;
 - 6.5. Le persone che sono in possesso dello stato di "disoccupato/inoccupato", compreso lo stato di "disoccupato precario", in data antecedente alla data di pubblicizzazione dell'offerta di lavoro, ha diritto ad ulteriore incremento di 5 punti; ulteriore incremento di punteggio verrà attribuito al disoccupato in base all'età, secondo il seguente schema: 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età, 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età, 6 punti se ha compiuto i 50 anni di età;
 - 6.6. a parità di punteggio prevale la persona più giovane;
7. Una volta formata, la graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego e la Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.
8. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni almeno il triplo delle persone richieste compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati nella giornata prevista per l'avviamento.

9. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente pubblico, nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, il nominativo delle persone individuate.
10. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori individuati nonché ad effettuare la prima prova di idoneità, rispettivamente nei venti giorni e nel mese successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.
11. La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. Le operazioni di selezione sono pubbliche.
12. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al precedente punto E.
13. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere utilizzata - oltre la prima comunicazione degli aventi diritto - per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria stessa. **La medesima graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini, su richiesta della Pubblica Amministrazione interessata e limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora si manifesti da parte della Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica. Questa possibilità deve essere contenuta nell'avviso pubblico. Per chi dovesse rinunciare alla opportunità di lavoro successivamente al primo avviamento, non si applica quanto previsto al successivo punto 14.**
14. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla chiamate a selezione, ex art. 16, L. n. 56/1987, nell'intera Regione. Costituisce giustificato motivo, ai fini ed effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità **e la rinuncia a seguito di accettazione di altro posto di lavoro**; inoltre la tardiva effettuazione delle prove medesime. Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione, dietro trasferimento del domicilio, per un periodo di **quattro** mesi.

15. Le Pubbliche Amministrazioni con circoscrizione amministrativa riferita ad ambiti di competenza di Centri per l'impiego di più Province possono formulare richiesta di personale al Centro per l'Impiego ove si trova la propria sede legale. Il Centro per l'Impiego, ricevuta la richiesta, provvede, secondo le modalità definite ai punti precedenti, a:
- predisporre l'avviso pubblico fornendo una adeguata informazione e pubblicizzazione a tutti i Centri per l'Impiego territoriali provinciali;
 - raccogliere le adesioni che i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti, interessati all'offerta di assunzione rilasciano ai Centri per l'Impiego del territorio regionale
 - formulare la graduatoria,
 - comunicare all'Ente richiedente i nominativi dei lavoratori.

G. Le discipline speciali.

L'art. 1*bis*, comma 3, del D.lgs. n. 181/2000, ha soppresso le liste di collocamento ordinario e speciali, ad eccezione di quelle concernenti i lavoratori dello spettacolo, poi abrogate a decorrere dal 24 giugno 2008 dall'art. 39 della Legge 133/2008, di mobilità di cui all'art. 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e degli elenchi per l'inserimento lavorativo dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

La normativa suddetta richiede alcune puntualizzazioni per quel che concerne le persone disabili, i lavoratori in mobilità e quelli provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

G.1. Le persone disabili ai sensi della L. n. 68/1999.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. n. 68/1999, le persone disabili tutelate da questa legge vengono inserite in "apposito elenco", ove risultino "disoccupate" ed aspirino "ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative".

Queste persone devono oggi effettuare la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, precisando l'intenzione di iscriversi negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999. Una volta che esse siano inserite negli elenchi di cui all'art. 8, L. n. 68/1999, risultano soggette alle regole previste da questa legge.

Opera tuttavia nei confronti delle persone disabili la disciplina di cui all'art. 4, D.lgs. n. 181/2000, in materia di "perdita dello stato di disoccupazione", con i limiti e le integrazioni, dettati da considerazione di specialità e concernenti esclusivamente persone disabili, di seguito precisati:

- l'art. 4, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, lettere b) e c), non trova applicazione, posto che specifiche misure di politica attiva e verifiche di disponibilità del prestatore sono apprestate ai sensi della L. n.

68/1999, la quale prevede altresì un sistema di collocamento del tutto separato da quello generale;

Le persone disabili, le quali rendano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, possono richiedere di fruire pure (od esclusivamente) dei servizi garantiti alla generalità dei cittadini, in forza del D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni.

La perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), dell'art. 4 D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, consegue alla convocazione o all'offerta di lavoro che abbiano caratteri di idoneità, in considerazione della condizione personale del privo di lavoro.

G.2. I disoccupati in mobilità.

Le persone iscritte nelle liste di mobilità, secondo le originarie previsioni della Legge 23 luglio 1991, n.223, acquisiscono lo stato di disoccupazione senza dover rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni: sono infatti le specifiche regole nella specie operanti ad accertare la condizione di disoccupazione dei prestatori nonché a farsi carico della verifica di reale disponibilità.

I lavoratori in mobilità che accettano un'offerta di lavoro (ad esempio, un contratto a termine o a tempo parziale anche a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 223/1991) ovvero vengano utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità, in tirocini o in lavori occasionali di tipo accessorio, mantengono l'iscrizione alla lista di mobilità.

Lo stato di disoccupazione dei lavoratori in mobilità, si conserva con lo svolgimento di attività lavorativa, qualora il reddito che ne derivi non sia superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l'esclusione da imposizione fiscale sulla base dell'anno fiscale in corso di cui al punto D.2.2.

In caso di accettazione di una offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, anche a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della Legge 223/1991, dalla quale derivi un reddito superiore al limite di reddito di cui al paragrafo precedente, lo stato di disoccupazione si sospende per tutta la durata del rapporto di lavoro ovvero, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale, fino al termine dell'iscrizione nella lista di mobilità, comprese le relative proroghe, ovvero fino alla eventuale cessazione del rapporto se precedente.

Al termine dell'iscrizione nella lista di mobilità, comprese le relative proroghe, i lavoratori dovranno confermare la permanenza nello stato di disoccupazione e l'interesse alla ricerca del lavoro, entro **sei** mesi al Centro per l'Impiego di competenza.

G.3. I lavoratori provenienti da Paesi esterni alla Comunità europea.

Il D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, individua una modalità di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con lavoratore straniero residente all'estero, incardinato sul c.d. "contratto di soggiorno". D'altra parte, ai

sensi dell'art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998, "il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi", ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno del reddito eventualmente percepita, se superiore. Ulteriori rinnovi sono possibili in caso di possesso di un regolare permesso di soggiorno o di ricevuta di rinnovo dello stesso.

L'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, introduce pure generali principi di parità di trattamento tra cittadino o lavoratore italiano e cittadino o lavoratore straniero regolarmente soggiornante. In particolare ai comma 2 e 3 si stabilisce quanto segue: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".

Se ne deduce che al cittadino straniero proveniente da Paese esterno alla Comunità europea, se regolarmente soggiornante, debbano essere forniti i medesimi servizi garantiti ai cittadini italiani: egli potrà richiedere l'inserimento nell'elenco anagrafico, anche ove già sia occupato; potrà altresì rendere la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, una volta perduto il lavoro.

Il diritto in oggetto, secondo la vigente disciplina, decade nel momento in cui scada il permesso di soggiorno **ovvero** siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui lo straniero privo di occupazione renda la dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, **se la scadenza del permesso di soggiorno precede tale termine ultimo**. I Centri per l'Impiego accettano la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore". Si consente pertanto alle persone provenienti da paese esterno alla Comunità europea, in possesso di permesso per motivi di studio o formazione, l'inserimento nell'elenco anagrafico.

Ai fini della verifica dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico, rilevante per l'acquisizione della capacità di lavoro, la persona straniera deve produrre la "dichiarazione di corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine, per il cui rilascio è necessaria la presentazione, da parte del cittadino proveniente da questo Paese, della c.d. "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese stesso. Stante però la difficoltà di

ottemperare a questo adempimento, si ritiene parificata alla presentazione della "dichiarazione di corrispondenza" del titolo, la "traduzione giurata del titolo di studio" purchè da tale titolo si desuma la frequenza scolastica in base alla normativa vigente.

Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità europea hanno la possibilità di accesso all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987, secondo quanto disposto dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che i cittadini di Paesi terzi possono essere assunti nella Pubblica amministrazione se titolari di: un permesso CE per lungo soggiornanti (Carta di soggiorno), status di rifugiato o di protezione sussidiaria, per la copertura di posti che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. I generali principi di parità di trattamento di cui all'art. 2, D.lgs. n. 286/1998, prevalgono infatti sulla disposizione, stabilita dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni: la prevalenza opera sul piano gerarchico (si confrontano infatti una norma di legge, tra l'altro ad efficacia rafforzata, poiché volta a recepire una convenzione OIL, ed una norma regolamentare), nonché della successione nel tempo. Si veda altresì in proposito l'art. 27, comma 1, lett. r *bis*, del D.lgs. n. 286/1998 (lettera inserita dall'art. 22 della L. n. 189/2002) che consente (pure al di fuori delle "quote" previste) l'assunzione di "infermieri professionali" stranieri presso "strutture sanitarie pubbliche".

Anche ai fini dell'inserimento presso le Pubbliche Amministrazioni, come già rilevato per il settore privato, si richiede la "traduzione giurata del titolo di studio" al fine di comprovare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

H. La fase transitoria.

Le modificazioni introdotte dalla Legge 92/2012 richiedono la previsione di una disciplina transitoria per i lavoratori che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità entro il 31/12/2013, ancora attiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

H.1 Sospensione dello stato di disoccupazione

In caso di svolgimento di rapporto di lavoro a tempo determinato, comprese le eventuali proroghe, che si svolga nell'arco temporale sugli anni 2013 e 2014 la sospensione di anzianità nello stato di disoccupazione è così definita:

- a) per il disoccupato "giovane", ai sensi del D.lgs. 181/2000, l'anzianità dello stato di disoccupazione è sospesa nel caso di rapporto di lavoro di durata complessiva fino a sei mesi;
- b) per il disoccupato "non giovane" l'anzianità dello stato di disoccupazione è sospesa nel caso di rapporto di lavoro complessivamente inferiore a otto mesi.

H.2. Conservazione dello stato di disoccupazione

Le disposizioni di cui al precedente punto D.2.2. si applicano anche a coloro che hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità entro il

31/12/2013. I Servizi per l'impiego competenti provvederanno a dare informativa ai lavoratori interessati delle nuove regole.

H.3 Conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione dei lavoratori in mobilità

Le disposizioni di cui al precedente punto G.2. si applicano anche ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità al 31/12/2013, la cui iscrizione è ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I Servizi per l'impiego competenti provvederanno a dare informativa ai lavoratori interessati delle nuove regole.

ALLEGATO 2

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI COLLOQUIO DI ORIENTAMENTI EROGATI CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 181/2000 E SS.MM. (ART. 3, COMMA 1, LETTERA A)

Le attività di accoglienza e il colloquio di orientamento devono integrarsi per loro natura con gli altri servizi e costituire uno degli accessi privilegiati per usufruire dei servizi stessi. A tal fine dovranno rispondere agli standard essenziali definiti a livello regionale.

La dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato 3 "Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative".

L'operatore deve informare l'utente delle conseguenze a cui va incontro qualora rifiutasse una congrua offerta di lavoro o non rispettasse le misure concordate col servizio. L'utente dovrà essere tempestivamente invitato ad un colloquio di orientamento, per concordare col servizio competente quelle misure finalizzate alla sua migliore e più rapida uscita dallo stato di disoccupazione, soprattutto nel caso la disponibilità al lavoro da parte dell'utente fosse connotata da particolari elementi temporali o dalla preferenza verso attività lavorative particolari. L'invito deve essere preferibilmente scritto e consegnato contestualmente nelle mani del destinatario oppure inviato per posta.

La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere firmata dall'interessato e controfirmata dall'operatore che assiste l'utente nella compilazione della medesima o da altro operatore o funzionario della Provincia. Tale dichiarazione può essere rilasciata anche attraverso la modalità on-line del portale della Regione Emilia-Romagna "Lavoro per te". All'utente deve essere rilasciata attestazione di ricevuta della dichiarazione da parte del servizio, debitamente datata.

Finalità

Il disoccupato deve ricevere da parte del servizio il colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione. Tale colloquio deve rispondere alle seguenti finalità:

- comprendere il significato del colloquio collocandolo nell'ambito dei nuovi servizi previsti dal D.Lgs. 181/2000;
- verificare la permanenza dello stato di disoccupazione dell'utente.

- acquisire informazioni sui suoi obiettivi professionali e sul fabbisogno di altre misure orientative o formative.
- illustrare e promuovere i servizi per il lavoro mirati alle caratteristiche dell'utenza e coerenti con le disposizioni del D.Lgs. n.181/2000 e ss.mm.;
- rinviare ai servizi previsti e concordati.

E' essenziale assicurare all'utente, nelle attività di accoglienza, i seguenti risultati:

- migliorare la definizione della propria situazione occupazionale e dei diritti e doveri che ne conseguono;
- acquisire informazioni sui servizi per il lavoro offerti dal Centro per l'Impiego e dalla rete territoriale e provinciale;
- inserire i propri dati nel Sistema Informativo Lavoro;
- essere preso in carico da parte dei servizi per l'impiego;
- essere eventualmente rinvio ad altri servizi della rete territoriale, in modo mirato e rispondente al proprio bisogno, in tutti i casi in cui non sia possibile trovare una risposta nel Centro per l'Impiego.

Modalità di erogazione

Le attività fondamentali mediante le quali si concretizza il colloquio di orientamento previsto dal D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni, possono essere identificate nelle seguenti:

- presentare finalità, significato e contenuti dell'intervista;
- aggiornare le informazioni relative alla scheda anagrafica ed eventualmente a quella professionale dell'utente;
- acquisire informazioni sulla carriera scolastica e professionale e sulle competenze maturate;
- rilevare il grado e le modalità di ricerca attiva del lavoro e gli obiettivi professionali;
- illustrare e descrivere compiutamente la gamma di servizi previsti in esecuzione del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni;
- acquisire la concreta disponibilità a partecipare a percorsi strutturati (ad esempio: consulenza orientativa o promozione dell'inserimento lavorativo o formazione professionale);
- effettuare l'eventuale rinvio dell'utente al servizio identificato, attivando le specifiche procedure previste (prenotazione, inserimento dell'esito del nella banca-dati, ecc.).
- Redigere e controfirmare l'eventuale patto con l'utente che contenga gli impegni assunti tra questi e il servizio. Tale patto può essere redatto e controfirmato anche in un momento successivo; il patto deve chiaramente indicare, inoltre, tutte quelle penalità eventualmente collegabili alla perdita dello Stato di disoccupazione così come previste

dalla regolamentazione regionale, oltre ai modi di disposizione delle stesse ed ai possibili percorsi di revisione eventualmente attivabili in ambito di auto-tutela amministrativa o su istanza dell'utente interessato.

Ciascuna delle fasi predette presenta specifiche modalità di erogazione, contenuti e durata, che la Provincia determinerà con proprie indicazioni operative.

Di norma il colloquio con l'operatore si svolge individualmente in un ambiente adatto a garantire le migliori condizioni di efficacia. Può essere organizzato, per particolari gruppi di utenza con caratteristiche di rilevante omogeneità, un colloquio collettivo.

Nel caso di utenti giovani soggetti all'obbligo formativo, vanno esplicate le azioni previste dalla normativa specifica.

Per i lavoratori immigrati da Paesi extracomunitari è opportuno utilizzare supporti e/o servizi tali da consentire una piena fruizione delle informazioni ed una piena consapevolezza nelle scelte. Per questo, come per altre utenze particolari, è possibile fornire i supporti necessari anche presso uno solo dei Centri per l'impiego del territorio provinciale.

Competenze degli operatori

Il colloquio di orientamento richiede agli operatori competenze elevate ed esperienza maturata nell'ambito dei servizi, del contatto con il pubblico e preferibilmente una formazione specifica all'accoglienza ed alla conduzione di colloqui orientativi.

Per queste ragioni, l'operatore deve possedere una competenza che si caratterizzi per gli elementi descritti di seguito.

Conoscenza generale di contesto:

- dei servizi erogati dalla struttura e dalla rete territoriale dei servizi per il lavoro: tipo di servizi, benefici e risultati che possono offrire, modalità per accedervi;
- dei servizi "di supporto" all'azione dei servizi per il lavoro: servizi sociali e assistenziali, servizi/associazioni di aiuto per specifici target, servizi e offerta di istruzione e formazione;
- delle tipologie di clienti dei servizi per il lavoro e dei problemi ad essi caratteristici;
- del contesto socio-economico e occupazionale in cui opera la struttura;
- della normativa e delle procedure di assunzione, riferite ai diversi target;

Abilità di diagnosi e fronteggiamento

Essere in grado di:

- leggere la domanda e interpretare il bisogno di servizio dell'utente;

- valutare le possibilità di risposta al problema offerte dalla struttura e dalla rete territoriale;
- valutare vincoli e risorse della situazione, rispetto alla possibilità di risolvere il problema dell'utente;
- fronteggiare situazioni impreviste e individuare percorsi di soluzione a problemi nuovi.

Abilità di comunicazione e relazione

Essere in grado di:

- trasmettere informazioni in modo chiaro e adeguato all'interlocutore;
- interagire e comunicare con utenti di diversa provenienza sociale e culturale, adattando lo stile comunicativo, e valutare gli effetti della propria comunicazione;
- selezionare le informazioni pertinenti al tipo di utenti;
- differenziare le modalità di erogazione delle informazioni in relazione al tipo di utente;

Abilità tecnico-operative

Essere in grado di:

- gestire colloqui di analisi della domanda e del fabbisogno di servizi;
- utilizzare materiali informativi di diversa natura (documenti, banche-dati, archivi), in forma diversa (cartacea, informatica multimediale);
- scambiare informazioni con altri operatori e altre strutture;
- cooperare nella ricerca di soluzioni per l'utente;
- lavorare in équipe.

Abilità nell'utilizzo di sistemi informatici

Essere in grado di:

- usare banche-dati e gli archivi informatizzati del Sistema Informativo Lavoro.

LIVELLI ESSENZIALI PREVISTI NEL PATTO CHE RACCOGLIE LE MISURE CONCORDATE TRA IL SERVIZIO COMPETENTE E LA PERSONA IN STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Il patto deve contenere una parte informativa in cui sia esplicitamente avvisato che:

- il patto impegna ugualmente il Servizio e l'utente a perseguire coerentemente quanto in esso affermato;
- la violazione degli impegni assunti dall'utente nel patto darà luogo alla cancellazione dello stato di disoccupazione;
- con la predetta cancellazione è prevista l'erogazione, a carico del medesimo lavoratore, di talune penalità previste dalla regolamentazione regionale; all'utente deve essere fornita apposita comunicazione circa le caratteristiche, le modalità, i soggetti e i termini sia del relativo procedimento sanzionatorio che di quello successivo ed eventuale, finalizzato ad una possibile revisione (in sede di auto-tutela o su istanza di parte) del provvedimento che ha disposto le predette penalità;
- il patto può essere modificato, su richiesta dell'utente o del Centro per l'Impiego, di comune accordo, anche tenendo conto delle eventuali mutate condizioni e situazioni della persona in cerca di lavoro;
- le indisponibilità dell'utente a determinate offerte di lavoro (in base a tipologia di attività e mansioni, vincoli di orario, capacità effettiva di svolgere o meno determinate attività), o a determinate azioni tese a migliorarne l'occupabilità, devono comunque assicurare una opportunità ragionevole di trovare lavoro, preferibilmente nel contesto del mercato del lavoro di riferimento.

Il modello che registra il patto deve contenere almeno:

- cognome, nome e codice fiscale dell'utente;
- data in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- condizioni particolari del lavoratore (sospensione per contrazione di attività, provenienza da un'attività lavorativa stagionale, ecc.);
- disponibilità o indisponibilità a determinate tipologie di lavoro;
- misure concordate per migliorare l'occupabilità dell'utente;
- misure concordate per la ricerca attiva di lavoro;
- rinvio ad altri servizi interni o esterni al Centro per l'impiego;
- cognome e nome dell'operatore;
- firma dell'operatore e dell'utente.

Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, D.Lgs n. 181/2000 e successive modificazioni

Al Centro per l'Impiego di _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il ____/____/____ a _____

cittadinanza _____

domiciliato a _____ prov. _____

in via _____ tel. _____

documento di riconoscimento _____ rilasciato da

_____ il ____/____/____

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per il rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e consapevole che colui che rilascia dichiarazioni false ad un Pubblico ufficiale o presenta, al medesimo, false documentazioni è soggetto alle sanzioni penali previste dal sopra citato D.P.R. la relativo Capo VI° (artt. 75 e 76) e relative norme penali ivi richiamate:

DICHIARA

1. (disponibilità lavorativa)

- di essere immediatamente disponibile
- di confermare l'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni

ovvero:

- di essere disponibile ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in conseguenza dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, Legge n. 68/1999

2. (attività lavorativa)

di aver precedentemente svolto un'attività lavorativa (*):

- subordinata
- autonoma
- collaborazione coordinata continuativa
- lavoro occasionale
- socio lavoratore di società cooperativa di produzione e lavoro
- altro (**) _____

3. di non percepire, ATTUALMENTE, redditi da lavoro che su base annua superino € 8.000, se lavoratore dipendente, € 4.800, se lavoratore autonomo, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT successivi al 1 gennaio 2014 (*)**

4. di essere stato informato/a che:

- a) in base alla normativa sopra citata, è possibile conservare lo stato di disoccupazione anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quanto previsto dal precedente punto 3.
- b) in presenza di comunicazione obbligatoria telematica dell'instaurazione di un rapporto di lavoro che non contenga l'informazione sul compenso attribuito, il Servizio per l'impiego presumerà che sia sospeso o perduto lo stato di disoccupazione in base alla durata del rapporto di lavoro così come definito dalla normativa vigente. In questo caso il lavoratore, ove ritenga che i previsti limiti di reddito non siano superati, potrà presentare istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nelle seguenti ipotesi:
 - entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla risoluzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato superiore a sei mesi,
 - entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti, se il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad accertamenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi,
 - entro 15 giorni di calendario decorrenti dall'inizio del rapporto di lavoro, se la sua durata effettiva sia pari o inferiore a sei mesi; se l'istanza viene presentata oltre tale termine lo stato di disoccupazione si intende sospeso per il periodo tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza.

5. di NON AVER PRESENTATO la presente dichiarazione ad altri Centri per l'Impiego;

6. di avere RICEVUTO L'INFORMATIVA in merito alle opportunità e servizi introdotti dal D.Lgs n. 181/2000 e ss.mm., ed alle penalità derivanti dalla perdita dello stato di disoccupazione che potrà essere disposta a seguito della mancata rispondenza del sottoscritto alle misure che si andranno a concordare nel "patto di servizio" che verrà stipulato a seguito della presente Istanza.

7. di avere RICEVUTO, INOLTRE, L'INFORMATIVA prevista dall'art. 13 del D. Lgs.196/03 sul "trattamento dei dati personali" contenuti nella presente Istanza, da operare nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione degli stessi ("Tutela della Privacy").

Data _____

L'operatore

Il/la dichiarante

Note:

(*) Indicare l'ultima attività lavorativa svolta

(**) Specificare il tipo di attività

(***) L'anno di riferimento è quello solare.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/2141

data 12/12/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'